

## **CONSULTAZIONE SUL PROGETTO DI STANDARD TECNICI DI REGOLAMENTAZIONE (RTS)**

### **Criteri per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto significativo sul profilo di rischio di un'impresa di investimento o sulle attività in gestione ai sensi della Direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento**

#### *Articolo 1 – Responsabilità manageriale*

"Responsabilità manageriale" indica una situazione in cui il membro del personale dirige un'unità aziendale o una funzione di controllo ed è direttamente responsabile nei confronti dell'organo di gestione nel suo complesso o nei confronti di un organo di amministrazione o dell'alta dirigenza;

#### *Articolo 2 – Funzioni di controllo*

"Funzione di controllo" indica una funzione indipendente dalle unità di business che controlla, che ha la responsabilità di fornire una valutazione obiettiva dei rischi, delle revisioni o dei report, inclusi ma non limitati alla funzione di gestione dei rischi, alla funzione di conformità e alla funzione di revisione interna.

#### *Articolo 3 – Unità operativa*

L'unità operativa ha lo stesso significato di cui all'articolo 142, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013<sup>1</sup>.

#### **Q1. Le definizioni degli articoli da 1 a 3 sono sufficientemente chiare?**

**Sì, riteniamo le definizioni proposte esaustive e chiare.**

#### *Articolo 4 – Applicazione dei criteri*

1. Fatto salvo l'obbligo per le imprese di investimento di identificare tutto il personale le cui attività professionali hanno un impatto materiale sul profilo di rischio o sulle attività dell'impresa di investimento ai fini dell'applicazione delle politiche di remunerazione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034, il presente regolamento stabilisce criteri qualitativi e quantitativi specifici per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio o sul patrimonio di un'impresa di investimento.
2. I criteri qualitativi e quantitativi devono essere applicati da tutte le imprese di investimento che non si qualificano come piccole e non interconnesse ai sensi dell'articolo 25 di detta direttiva su base individuale e, se del caso, su base consolidata. Su base individuale, i criteri si basano sul profilo di rischio dell'impresa di investimento. Il criterio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c)<sup>2</sup>, si applica solo su base individuale.

---

<sup>1</sup> "unità operativa", qualsiasi entità organizzativa o giuridica a sé stante, linee di attività, localizzazioni geografiche [cfr. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=it> ]

<sup>2</sup> nel caso in cui l'impresa di investimento abbia oltre 1.000 membri del personale, il membro del personale rientra nello 0,3% dello staff, arrotondato alla successiva figura integrale superiore, a cui è stata assegnata la remunerazione totale più elevata durante l'esercizio precedente;

Quando si applica il criterio quantitativo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b)<sup>3</sup>, su base individuale, le imprese di investimento dovrebbero tenere conto di tutte le remunerazioni concesse dall'impresa di investimento stessa.

3. Quando si applicano i criteri qualitativi e quantitativi a livello consolidato, l'impresa di investimento consolidante deve basare i criteri sull'impatto sul profilo di rischio consolidato. Nell'applicare il criterio quantitativo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), a livello consolidato, l'impresa di investimento consolidante tiene conto della remunerazione attribuita al membro del personale da tutte le entità nell'ambito del consolidamento.
4. Il criterio quantitativo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d)<sup>4</sup>, si applica a livello individuale e consolidato.

**Q2. Ritenete che l'articolo 4 sull'applicazione dei criteri sia appropriato e sufficientemente chiaro?**

**Si riteniamo che sia appropriato stabilire dei criteri qualitativi e quantitativi specifici per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio o sul patrimonio di un'impresa di investimento. Riteniamo che quanto indicato dall'articolo 4 sia sufficientemente chiaro.**

*Articolo 5 – Criteri qualitativi*

Si considera che i membri del personale abbiano un impatto significativo sul profilo di rischio o sulle attività gestite da un'impresa di investimento se sono soddisfatti uno o più dei seguenti criteri qualitativi:

1. Il membro del personale è un membro dell'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione;
2. Il membro del personale è un membro dell'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione;
3. Il membro del personale è un membro dell'alta dirigenza;
4. Il membro del personale ha la responsabilità gestionale di un'unità aziendale che contribuisce a oltre il 10%/20% del fabbisogno totale di fondi propri dell'impresa di investimento alla fine dell'esercizio finanziario precedente;

**Q3. Quale sarebbe la giusta percentuale di fondi propri per determinare che un'unità di business ha un impatto significativo sul profilo di rischio dell'impresa di investimento?**

**Riteniamo che la giusta percentuale di fondi propri per determinare che un'unità di business ha un impatto significativo sul profilo di rischio dell'impresa di investimento sia del 10%**

5. Il membro del personale ha responsabilità gestionali di cui all'articolo 1 per le attività di una funzione di controllo;

---

<sup>3</sup> a) al membro del personale è stata assegnata una remunerazione totale pari o superiore a 500.000 euro e pari o superiore alla media della remunerazione dei membri dell'organo di amministrazione e dell'alta dirigenza durante l'esercizio precedente;

b) al membro del personale è stata assegnata una remunerazione totale pari o superiore a 750.000 euro o superiore nell'esercizio precedente;

<sup>4</sup> al membro del personale è stata assegnata una retribuzione totale che è pari o superiore alla remunerazione totale più bassa assegnata in quell'esercizio a un membro del personale che soddisfa uno o più dei criteri di cui ai punti 1, 3, 4, 7, 8 o 9 dell'Articolo 5.

6. Il membro del personale ha responsabilità manageriali di cui all'articolo 1 per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
7. Il membro del personale ha responsabilità manageriali per un rischio materiale di cui all'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/2034<sup>5</sup> a cui è esposta l'impresa di investimento o è un membro votante di un comitato responsabile della gestione, del monitoraggio e della mitigazione del rischio materiale al quale è esposta l'impresa di investimento;
8. Il membro del personale ha la responsabilità gestionale per l'esecuzione o l'approvazione di processi o sistemi, l'esecuzione di analisi economiche, la gestione di accordi di esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) della Commissione 2017/565 o di fornire tecnologia o sicurezza delle informazioni rilevanti per le attività commerciali dell'impresa di investimento in relazione a una o più delle seguenti condizioni:
  - a) la gestione o la salvaguardia delle attività in regime di gestione discrezionale del portafoglio e di accordi di consulenza non discrezionali di natura permanente;
  - b) l'amministrazione o la salvaguardia del denaro dei clienti detenuto sia su conti separati che su conti non separati;
  - c) l'esecuzione degli ordini dei clienti;
  - d) l'esecuzione di attività commerciali.
9. Il membro del personale soddisfa uno dei seguenti criteri per quanto riguarda le decisioni di approvazione o veto sull'introduzione di nuovi prodotti:
  - a) Il membro del personale ha l'autorità di prendere tali decisioni;
  - b) Il membro del personale è un membro votante di un comitato che ha l'autorità di prendere tali decisioni.

**Q4. Ritenete che i criteri dell'articolo 5 siano appropriati e sufficientemente chiari?**

**Si riteniamo che i criteri qualitativi per rilevare i membri del personale che hanno un impatto significativo sul profilo di rischio o sulle attività gestite da un'impresa di investimento sono chiari ed esaustivi.**

*Articolo 6 – Criteri quantitativi*

Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, si ritiene che i membri del personale abbiano un impatto significativo sul profilo di rischio o sull'attività di un'impresa di investimento se sono soddisfatti uno o più dei seguenti criteri quantitativi:

- a) al membro del personale è stata assegnata una remunerazione totale pari o superiore a 500.000 euro e pari o superiore alla media della remunerazione dei membri dell'organo di amministrazione e dell'alta dirigenza durante l'esercizio precedente;
- b) al membro del personale è stata assegnata una remunerazione totale pari o superiore a 750.000 euro o superiore nell'esercizio precedente;
- c) nel caso in cui l'impresa di investimento abbia oltre 1.000 membri del personale, il membro del personale rientra nello 0,3% dello staff, arrotondato alla successiva figura integrale superiore, a cui è stata assegnata la remunerazione totale più elevata durante l'esercizio precedente;
- d) al membro del personale è stata assegnata una retribuzione totale che è pari o superiore alla remunerazione totale più bassa assegnata in quell'esercizio a un membro del personale che soddisfa uno o più dei criteri di cui ai punti 1, 3, 4, 7, 8 o 9 dell'Articolo 5.

---

<sup>5</sup> Gli Stati membri assicurano che l'impresa di investimento crei flussi informativi verso l'organo di gestione per tutti i rischi sostanziali nonché per tutte le politiche di gestione del rischio e le loro eventuali modifiche.

04.09.2020

2. Un criterio di cui al paragrafo 1 potrebbe non applicarsi se l'impresa di investimento stabilisce che il membro del personale o la categoria di personale cui appartiene, non hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dell'impresa di investimento o delle attività gestite.

3. La condizione di cui al paragrafo 2 è valutata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto di tutti gli indicatori di rischio e di rendimento utilizzati dall'impresa di investimento per individuare, gestire e monitorare i rischi a norma dell'articolo 28 della direttiva (UE) 2019/2034 e sulla base dei doveri e delle autorità del membro del personale o della categoria di personale e il loro impatto sul profilo di rischio dell'impresa di investimento o sugli asset che gestisce, comparati all'impatto delle attività professionali dei membri del personale individuate in base ai criteri di cui all'articolo 5.

4. L'applicazione del paragrafo 2 da parte di un'impresa di investimento nei confronti di un membro del personale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere (b) e (c) è soggetta all'approvazione preventiva dell'autorità competente responsabile della vigilanza prudenziale di tale società di investimento.

L'autorità competente concede l'autorizzazione preventiva solo se l'impresa di investimento può dimostrare che la condizione di cui al paragrafo 2 è soddisfatta, tenuto conto dei criteri di valutazione di cui al paragrafo 3.

5. Se al membro del personale è stata assegnata una retribuzione totale pari o superiore a 1000.000 di euro nell'esercizio precedente o per l'esercizio precedente, l'autorità competente può dare la propria approvazione solo in circostanze eccezionali. Per garantire la coerenza dell'applicazione del presente paragrafo, l'autorità competente informa EBA prima di dare la sua approvazione nei confronti di tale membro del personale.

6. L'esistenza di circostanze eccezionali deve essere dimostrata dall'impresa di investimento e valutata dall'autorità competente. Le "circostanze eccezionali" devono essere considerate come una situazione insolita, molto rara o molto al di là di ciò che è usuale in termini di grandezza o grado. Le circostanze eccezionali dovrebbero essere correlate al membro del personale interessato.

**Q5. Ritenete che i criteri di cui all'articolo 6 siano appropriati e sufficientemente chiari?**

**Si riteniamo che i criteri quantitativi per rilevare i membri del personale che hanno un impatto significativo sul profilo di rischio o sulle attività gestite da un'impresa di investimento sono chiari ed esaustivi.**